

----- STATUTO -----
----- DELLA -----
-- "ASSOCIAZIONE BERTONI COOPERAZIONE SVILUPPO ETS" --
----- (A.B.C.S. ETS) -----

Art. 1) DENOMINAZIONE -----

Con il presente atto è costituita la "Associazione Bertoni Cooperazione Sviluppo ETS" (A.B.C.S. ETS). -----

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Art. 2) SEDE -----

La sede dell'Associazione è posta in Verona, Viale dei Colli n. 27, presso il Centro Missionario dei padri Stimmatini. -----

Art. 3) SCOPO -----

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. -----

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale: -----

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. n); -----
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. u); -----
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. v); -----
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. r); -----
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. d); -----
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. e); -----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs. 117/2017 art.5 co 1 lett. i); -----
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. j); -----
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. k); -----
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. l); -----
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. o); -----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D. Lgs. 117/2017 art. 5 co 1 lett. p). -----

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale: -----

riunire insieme persone che si impegnano a cooperare al progresso sociale, culturale, sanitario ed economico in zone e per popolazioni di Paesi in via di sviluppo; collaborare con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi simile o medesimo fine; raccogliere fondi e materiali da destinare alle popolazioni bisognose; di individuare urgenze, sviluppare adeguati progetti, avviare e perfezionare pratiche necessarie per ottenere legittimi finanziamenti, presso Istituti nazionali ed internazionali, utili a realizzare, presso popolazioni bisognose, interventi di promozione; -----

di promuovere il servizio di volontariato e di altre possibili prestazioni da parte di persone disposte a portare la loro collaborazione "in loco" a tempo determinato o indeterminato, e, in particolare, come servizio civile in sostituzione del servizio militare di leva; di organizzare visite dei soci nelle zone di attività, in modo da ottenere per tutti gli associati una migliore partecipazione, consapevolezza e verifica dell'attività e dei risultati delle iniziative. -----

L'Associazione può svolgere attività diverse e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondi i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. -----

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo. -----

Art.4) POSIZIONE GIURIDICA -----

L'associazione, perseguendo esclusivamente gli scopi esposti, è costituita quale associazione riconosciuta, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm. -----

Si dichiara apolitica e lavora escludendo ogni compenso personale o associativo. -

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. -----

Art. 5) ASSOCIATI -----

1) Sono associati i soci fondatori e le persone fisiche o giuridiche e altre associazioni che intendendo collaborare allo scopo dell'A.B.C.S., sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e versano ogni anno la quota associativa. -----

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. -----

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. --
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione. -----

2) Gli associati hanno il dovere di: -----

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, sia tutelandone il nome, che nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; -----

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; -----

3) La qualità di associato si perde per: -----

a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; -----

b) mancato pagamento della quota associativa, per due anni consecutivi: il Presidente dell'Associazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del secondo capoverso del primo comma del presente articolo. -----

4) L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: -----

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; -----

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; -----

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. ---

In tal caso l'esclusione viene deliberata Consiglio Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. -----

Art 6) REGOLAMENTO -----

La vita dell'associazione è retta da un regolamento, approvato dall'assemblea generale, con "il nulla osta" del Superiore e Consiglio della Provincia Italiana S. Cuore degli Stigmatini. -----

In particolare la Congregazione degli Stigmatini partecipa alla vita attiva dell'associazione con la nomina di un assistente spirituale che garantisce, a nome del consiglio provinciale lo spirito e le finalità dell'associazione. -----

Art. 7) DIRITTO DI VOTO -----

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni e in regola con il versamento della quota annuale. -----

Art. 8) QUOTA DI ASSOCIAZIONE -----

La quota di associazione viene corrisposta annualmente dai singoli associati. Essa viene determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo. -----

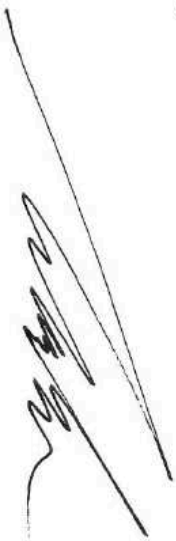
Art. 9) ASSEMBLEA GENERALE -----

- 1) L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati effettivi. -----
- 2) Sono suoi compiti: -----
- a) eleggere il Consiglio Direttivo, e il consiglio dei probiviri; -----
- b) nominare e revocare l'organo di controllo e il revisore legale dei conti al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del Codice Civile; -----
- c) fissare il piano di bilancio -----
- d) approvare i conti -----
- e) deliberare eventuali espulsioni di associati -----
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi. -----
- g) modificare lo statuto e il regolamento. -----
- h) deliberare in merito a operazioni straordinarie di trasformazione, scissione o fusione dell'associazione -----
- 3) Si raduna: -----
- a) come assemblea ordinaria, una volta all'anno: per l'approvazione del bilancio preventivo e del resoconto consuntivo; per la nomina delle cariche associative scadute di sua competenza; -----
- b) come assemblea straordinaria ogni volta che lo decide il Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta scritta di un terzo degli associati. -----
- 4) L'assemblea raggiunge il numero legale: -----
- in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati -----
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. -----
- Per la validità delle assemblee che deliberano su modifiche statutarie, operazioni straordinarie di trasformazione, scissione o fusione dell'ente o di scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. -----
- Per la validità delle assemblee che deliberano sulla espulsione di un associato è necessaria sempre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. -----
- 5) In seconda convocazione le assemblee saranno chiamate anche nello stesso giorno purché in orario diverso da quello stabilito per la prima convocazione. -----
- 6) È ammessa delega scritta di un associato ad altro associato che partecipa all'assemblea come suo rappresentante. Le persone giuridiche ed i gruppi sono rappresentate in assemblea da chi ne ha la rappresentanza legale. Delega o mandato devono essere inviati al Presidente dell'assemblea per la convalida anche a mezzo informatico o telematico. Un associato può esercitare un massimo di tre deleghe. -----
- 7) La convocazione dell'assemblea spetta al presidente del Consiglio Direttivo che la dovrà fare per iscritto e anche a mezzo posta elettronica, o con altro mezzo telematico autorizzato dall'associato, con un anticipo di almeno quindici giorni e con un preciso ordine del giorno. In caso di necessità il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. -----
- 8) La presidenza dell'assemblea generale è assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice Presidente. -----
- Però l'assemblea può eleggersi, a maggioranza semplice tra gli associati presenti, un diverso presidente. -----
- 9) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti salvo i casi di diverse maggioranze, espressamente previste dallo statuto. -----
- 10) L'assemblea generale si dà un regolamento interno. -----

Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO -----

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) associati. -----
- 2) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione che non siano di competenza, per statuto,

Carlo Dupuis



- dell'assemblea, e quindi: -----
- delibera l'ammissione di nuovi associati; -----
 - fissa annualmente con riferimento all'art. 8 la quota di associazione e i relativi multipli o frazioni. -----
- 3) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea generale fra gli associati in regola con gli adempimenti statuari. -----
- Tutti gli associati sono eleggibili e rieleggibili. Durano in carica tre anni. -----
- 4) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri: -----
- il presidente; -----
 - il vice presidente; -----
 - il segretario cassiere. -----
- 5) Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi e in via legale. -----
- 6) Il Consiglio Direttivo agisce per realizzare gli scopi della associazione e rende conto del suo operato all'assemblea generale. -----
- 7) Il consiglio direttivo può delegare ad uno o più associati alcune mansioni. -----

Art. 11) IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI -----

- 1) Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra persone estranee all'associazione. -----
- 2) I probiviri vengono eletti dall'assemblea generale e durano in carica tre anni. Sono rieleggibili. -----
- 3) I probiviri partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e svolgono una funzione consultiva del Consiglio stesso sulle questioni che riguardano controversie relative all'interpretazione dello Statuto, del Regolamento o derivanti da delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. Il parere reso dai probiviri su tali questioni non ha valore vincolante, ma il Consiglio Direttivo può discostarsene solo con deliberazione motivata. -----

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea Generale al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 30 co. 2 D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, nominato anche tra non associati, può essere monocratico o collegiale. All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile, a almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. -----

Durano in carica tre anni e i membri possono essere rinominati. -----

È compito dell'Organo di controllo: -----

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; -----
 - c) esercitare il controllo contabile; -----
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; -----
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; -----
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. -
- Al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea Generale nomina un organo di revisione, formato da un unico componente, non

necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. -----

2. L'organo di revisione rimane in carica due anni e il suo componente è rieleggibile. -----

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. --

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte del Consiglio Direttivo. ----

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

7. La funzione di Revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'Organo di controllo se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI -----

1) Il patrimonio dell'associazione è costituito: -----

a) dal fondo iniziale pari ad almeno Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come previsto dall'art. 22, comma 4, del D. Lgs. 117/2017, necessario per l'acquisizione della personalità giuridica; -----

b) dai beni mobili e immobili comunque acquistati dall'associazione; -----

c) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate, fatta eccezione dei fondi di esercizio, costituiti dalle entrate previste in bilancio, salvo che non sia deliberata, dal consiglio direttivo, la destinazione ed patrimonio di detti fondi, dopo l'approvazione del consuntivo. -----

Le entrate dell'associazione sono costituite: -----

a) da contributi e sovvenzioni provenienti dallo stato, da enti pubblici e privati; --

b) dalle rendite del patrimonio; -----

c) da contributi volontari, oblazioni e lasciti che comunque provengono alla associazione; -----

d) dalle quote associative. -----

2) Salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, per la costituzione di fondi di riserva ordinaria e salvo le eventuali istituzioni a giudizio del consiglio direttivo di uno o più fondi di riserva straordinaria, il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale -----

I resti di gestione dell'associazione possono essere investiti in beni, immobili o mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento delle finalità dell'associazione, reinvestiti in nuovi progetti dell'associazione, accantonati per attività future, destinati a fondi di riserva o al patrimonio dell'ente. -----

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Art. 14) ESERCIZIO -----

L'esercizio finanziario si conforma con l'anno solare. -----

Art. 15) SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

RESIDUO. -----

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori. -----

Art. 16) NORME GENERALI. -----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. -----

Ogni riferimento al socio effettivo deve intendersi attribuito all'associato. -----

Ogni riferimento al Codice del Terzo Settore deve intendersi effettuato al D.Lgs 117/2017 e ss.mm. e viceversa. -----

Carlo Antonio

[Signature]

